



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

**NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 01 GIUGNO 2021 / 31
MAGGIO 2024**

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di maggio alle ore 18:30 in adempimento alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in videoconferenza.

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da postazioni in remoto i Signori:

1.	AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
2.	MARCHELLO Piera	Consigliere	PRESENTE
3.	ROSSETTI Chiara	Consigliere	PRESENTE
4.	GONELLA Maurizio	Consigliere	PRESENTE
5.	FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
6.	GALLO Luca	Consigliere	PRESENTE
7.	GHO Mario	Consigliere	PRESENTE
8.	BORGIS Roberto	Consigliere	ASSENTE
9.	PAISIO Cristiano	Consigliere	ASSENTE
10.	SERGI Salvatore	Consigliere	ASSENTE
11.	VIVINO Pietro	Consigliere	ASSENTE
12.	MARUSEAC Alina Elena	Consigliere	PRESENTE
13.	NEGRO Alessandro	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relazione l'Assessore al Bilancio Giuliano Franzini che illustra la proposta relativa alla nomina del nuovo revisore, primo estratto dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Torino. Specifica compenso con le maggiorazioni spettanti per la realtà di Bardonecchia. Ringrazia il revisore uscente dr. Conte per la proficua collaborazione avuta nel triennio precedente e dà il benvenuto al nuovo revisore dr. Tibaldi auspicando altrettanta collaborazione.

Terminata la relazione dell'Assessore Franzini il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento (la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l'inserimento della seduta sul sito istituzionale) che non registra interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 112 del 19/05/2021 ad oggetto:

< NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 01 GIUGNO 2021 / 31 MAGGIO 2024 >

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" da parte del Responsabile del servizio contabile e tributi;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Il Sindaco indice votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri:	Presenti in videoconferenza:	n. 9
	Astenuti:	n. =
	Votanti:	n. 9
	Voti favorevoli	n. 9
	Voti Contrari:	n. 0

Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario con la conferma numerica

DELIBERA

Di accogliere e approvare la proposta di Proposta n. 112 del 19/05/2021 ad oggetto: < NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 01 GIUGNO 2021 / 31 MAGGIO 2024 >

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito
Con 9 voti favorevoli su 9 presenti e 9 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 1° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta n. 112 del 19/05/2021 ad oggetto:

< NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 01 GIUGNO 2021 / 31 MAGGIO 2024 >

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 3.159 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	

con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – *Composizione del collegio.*

... *omissis* ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5*, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;

Vista la nota prot. n. 4117 del 08/03/2021 con la quale il Comune di Bardonecchia comunicava alla Prefettura di Torino che in data 31 maggio 2021 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bardonecchia;

Vista la nota prefettizia n. 47905/W – Servizio I del 19 marzo 2021 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 22 marzo 2021 alle ore 10:10;

Vista la nota prefettizia n. 49089/21/W Sezione I del 22 marzo 2021 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. TIBALDI Piergiacomo – C.F. TBLPGC76D14L219Z;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 49089/21/W – Servizio I del 22 marzo 2021, agli atti di questa Amministrazione in data 23 marzo 2021 al prot. n. 5072, il Comune di Bardonecchia invitava appunto il dr. TIBALDI Piergiacomo a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 01 giugno 2021 / 31 maggio 2024, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. TIBALDI Piergiacomo, nato a Torino il 14 aprile 1976 e residente a Torino in Str.da Bellardo n. 45 int. 16, con propria nota del 05 maggio 2021, pervenuta al protocollo comunale in data 05 maggio 2021 al n. 7845, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Bardonecchia e adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

DELIBERA

1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 01 giugno 2021 al 31 maggio 2024 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato al signor dott.:

NUM. D'ORD.	COGNOME E NOME RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234, comma 2°)
01	TIBALDI Piergiacomo	Nato a Torino il 14 aprile 1976	Nr.143858 (D.M. 17/04/2007, G.U.N.34 DEL 27/04/2007)

2) Di corrispondere, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

a) Compenso annuo lordo base	7.100,00	euro
b) Maggiorazione del 10 % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale	710,00	euro
c) Maggiorazione del 10 % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale	<u>710,00</u>	euro
Totale compenso annuo lordo dovuto al revisore	8.520,00	Euro

3) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del suindicato compenso annuo dovuto, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

La complessiva spesa annua lorda di euro 8.520,00 oltre alle spese farà carico al macro-aggregato U.1.03.02.01.008 capitolo 50/0 dei bilanci 2021-2022-2023-2024

Manda e raccomanda:

- alla Giunta comunale la costituzione dell'Ufficio dei revisori, dotandolo della struttura necessaria;
- al Sindaco l'assunzione di tutte le iniziative utili per facilitare il revisore nello svolgimento della propria attività.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Francesco AVATO *

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI MAURO Marcella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa